

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 1/9

OGGETTO: Modifica del Regolamento della struttura didattica interdipartimentale di Scienze Biologiche			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 56/2014	Prot. n. 9206	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA				X
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare la procedura di modifica dei citati Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, prevede che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettoriale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) a decorrere dal 1° settembre 2012.

Con Decreto Rettoriale n.335/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) a decorrere dal 1° settembre 2012.

Con Decreto Rettoriale n.337/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza (DiSBef) a decorrere dal 1° settembre 2012;

In particolare, il Regolamento della struttura didattica interdipartimentale di Scienze Biologiche afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) è stato emanato con Decreto Rettoriale n.703/2012 in data 31 dicembre 2012.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) con delibera n.4/2014 del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) con delibera n.29/2014/DiSBef del 25 febbraio 2014 ed il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) con Disposizione urgente n.90/2014/DISB del 4 marzo 2014, han-

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 2/9

no proposto uniformemente di modificare il Regolamento della Scuola di Scienze Biologiche come di seguito riportato:

<p>REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE BIOLOGICHE VIGENTE</p> <p>Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (emanato con D.R. n. 138/2012), e su proposta dei Consigli DiSTeVA, Scienze Biomolecolari e DiSBeF, l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Scienze Biologiche.</p> <p>La Scuola afferisce al DiSTeVA.</p> <p>Sono di pertinenza della Scuola:</p> <ul style="list-style-type: none">• il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13);• il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (L-12) ad esaurimento;• il corso di laurea in Scienze Biologiche del vecchio ordinamento ad esaurimento. <p>Art. 2 Competenze della Scuola Alla Scuola di Scienze Biologiche sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none">a) proporre al Consiglio DiSTeVA l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;	<p>MODIFICHE PROPOSTE DAL DISTEVA, DAL DISBEF E DAL DISB AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE BIOLOGICHE</p> <p>Art. 1 Oggetto Finalità del Regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (emanato con D.R. n. 138/2012), dell'art. 64 del Regolamento Generale d'Ateneo e su proposta dei Consigli DiSTeVA, Scienze Biomolecolari e DiSBeF, l'assetto organizzativo e il funzionamento della Struttura didattica interdipartimentale di Scienze Biologiche, denominata "Scuola di Scienze Biologiche".</p> <p>La Scuola afferisce al DiSTeVA.</p> <p>Art. 2 Corsi di studio di competenza Sono di pertinenza della Scuola: I corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13); <p>e, ad esaurimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (Classe 12) ad esaurimento;• il corso di laurea in Scienze Biologiche del vecchio ordinamento ad esaurimento. <p>Art. 2 3 Competenze della Scuola Alla Scuola di Scienze Biologiche sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none">a) proporre al Consiglio DiSTeVA l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
--	---

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 3/9

- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento del DiSTeVA e dal Regolamento del Corso di Studio ad essa relativi;
- c) proporre al Consiglio DiSTeVA l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio DiSTeVA proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA);
- f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri o proposte ai Consigli DiSTeVA, Scienze Biomolecolari e DiSBeF in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore;
- i) esercitare ogni altro compito delegato dai Dipartimenti interessati o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Qualora il Consiglio del DiSTeVA modifichi le proposte relative alla lettera a) dovranno deliberare in merito anche il Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il DiSBeF.

Art. 3

Collegio della Scuola

Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio così composto:

- professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola;
- docenti a contratto titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola, che partecipano alle sedute

- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento del DiSTeVA e dal Regolamento **didattico** del Corso di Studio ad essa relativi;
- c) proporre al Consiglio DiSTeVA l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio DiSTeVA proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA);
- f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri o proposte ai Consigli DiSTeVA, Scienze Biomolecolari e DiSBeF in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore;
- i) esercitare ogni altro compito delegato dai Dipartimenti interessati o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Qualora il Consiglio del DiSTeVA modifichi le proposte relative alla lettera a) dovranno deliberare in merito anche il Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il DiSBeF.

Art. 3 4

Collegio della Scuola

Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio così composto:

- professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola;
- docenti a contratto titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola, che partecipano alle sedute

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 4/9

<p>del Collegio con voto consultivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • due rappresentanti degli studenti iscritti al relativo corso di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio DiSTeVA, con l'unica eccezione riguardante il numeri di firme necessario per la presentazione di ciascuna lista, pari a un minimo di dieci. <p>La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze studentesche nel Consiglio DiSTeVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al DiSTeVA, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio DiSTeVA e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Scienze Biomolecolari. La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei relativi Consigli di Dipartimento. <p>Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.</p> <p>Art. 4 Coordinatore della Scuola Il Collegio della Scuola elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore.</p>	<p>del Collegio con voto consultivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • due rappresentanti degli studenti iscritti al relativo corso nei corsi di studio afferenti alla Scuola eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio DiSTeVA di cui all'art. 73 del Regolamento Generale d'Ateneo, con l'unica eccezione riguardante il numeri di firme necessario per la presentazione di ciascuna lista, pari a un minimo di dieci. La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze studentesche nel Consiglio DiSTeVA. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita la struttura didattica indirà nuove elezioni secondo procedure da definire. • un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al DiSTeVA, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio DiSTeVA e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Scienze Biomolecolari. La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei relativi Consigli di Dipartimento. <p>Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.</p> <p>Art. 4 5 Coordinatore della Scuola Il Collegio della Scuola elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore.</p>
--	--

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 5/9

Il Coordinatore è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio della struttura didattica. Il Coordinatore sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Coordinatore può designare, tra i docenti che appartengono alla struttura, un Vice-coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 5

Funzionamento della Scuola

Il Coordinatore convoca e presiede la Scuola e sovrintende alle attività dei Corsi di studio ad essa afferenti.

Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Le determinazioni del Consiglio della Scuola devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal DiSTeVA.

Art. 6

Il Coordinatore è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio della struttura didattica. Il Coordinatore sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Coordinatore può designare, tra i docenti che appartengono alla struttura, un Vice-coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 5 6

Funzionamento della Scuola

Il Coordinatore convoca e presiede la Scuola e sovrintende alle attività dei Corsi di studio ad essa afferenti.

Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Le determinazioni del Consiglio della Scuola devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal DiSTeVA.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 6 8

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 6/9

Norma transitoria

In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.

In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 3 viene designata dagli studenti eletti nei Consigli dei tre Dipartimenti di cui all'articolo 1 tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1 marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art. 86, comma 1, lettera J) del vigente Regolamento Generale d'Ateneo.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.

~~In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 3 viene designata dagli studenti eletti nei Consigli dei tre Dipartimenti di cui all'articolo 1 tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1 marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art. 86, comma 1, lettera J) del vigente Regolamento Generale d'Ateneo.~~

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere positivo sulla suddetta proposta di modifica del Regolamento della Scuola di Scienze Biologiche con delibera n.47/2014 in data 26 marzo 2014.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tale Regolamento.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;
- visto il Decreto Rettorale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Decreto Rettorale n.335/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Decreto Rettorale n.337/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza (DiSBeF) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento della Scuola di Scienze Biologiche afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) emanato con Decreto Rettorale n.703/2012 del 31 dicembre 2012;
- vista la Disposizione urgente del Direttore del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n.90/2014/DISB del 4 marzo 2014 trasmessa con nota Prot. n.5377 del 5 marzo 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento della Scuola di Scienze Biologiche;

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 7/9

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) n.4/2014 del 26 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5302 del 5 marzo 2014, analoga alla proposta sopra citata;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n.29/2014/DiSBeF del 25 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5331 del 5 marzo 2014, anch'essa relativa alla proposta di modifica del Regolamento della Scuola di Scienze Biologiche;
- visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con delibera n.47/2014 del 26 marzo 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare le modifiche del Regolamento della Scuola di Scienze Biologiche afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) come di seguito riportato:

Regolamento della Struttura Didattica Interdipartimentale di Scienze Biologiche, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA)

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (emanato con D.R. n. 138/2012), **dell'art. 64 del Regolamento Generale d'Ateneo** e su proposta dei Consigli DiSTeVA, Scienze Biomolecolari e DiSBeF, l'assetto organizzativo e il funzionamento della **Struttura didattica interdipartimentale di Scienze Biologiche, denominata** "Scuola di Scienze Biologiche".
La Scuola afferisce al DiSTeVA.

Art. 2

Corsi di studio di competenza

I corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono:

- il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13);

e, ad esaurimento:

- il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (Classe 12);
- il corso di laurea in Scienze Biologiche del vecchio ordinamento.

Art. 3

Competenze della Scuola

Alla Scuola di Scienze Biologiche sono attribuite le seguenti competenze:

- a) proporre al Consiglio DiSTeVA l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previ-

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 8/9

sto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento del DiSTeVA e dal Regolamento **didattico** del Corso di Studio ad essa relativi;

- c) proporre al Consiglio DiSTeVA l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio DiSTeVA proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA);
- f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri o proposte ai Consigli DiSTeVA, Scienze Biomolecolari e DiSBef in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore;
- i) esercitare ogni altro compito delegato dai Dipartimenti interessati o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Qualora il Consiglio del DiSTeVA modifichi le proposte relative alla lettera a) dovranno deliberare in merito anche il Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il DiSBef.

Art. 4

Collegio della Scuola

Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Collegio così composto:

- professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola;
- docenti a contratto titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola, che partecipano alle sedute del Collegio con voto consultivo.
- due rappresentanti degli studenti iscritti **nei corsi di studio afferenti alla Scuola** eletti con le modalità **di cui all'art. 73 del Regolamento Generale d'Ateneo**, con l'unica eccezione riguardante il numero di firme necessario per la presentazione di ciascuna lista, pari a un minimo di dieci.

Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita la struttura didattica indirà nuove elezioni secondo procedure da definire.

- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al DiSTeVA, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio DiSTeVA e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Scienze Biomolecolari. La durata della carica dei suddetti rappresentanti coincide con quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei relativi Consigli di Dipartimento.

Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.

Art. 5

Coordinatore della Scuola

Il Collegio della Scuola elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore.

Delibera n. **56/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 9/9

Il Coordinatore è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio della struttura didattica.

Il Coordinatore sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Coordinatore può designare, tra i docenti che appartengono alla struttura, un Vice-coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 6

Funzionamento della Scuola

Il Coordinatore convoca e presiede la Scuola e sovrintende alle attività dei Corsi di studio ad essa afferenti.

Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Le determinazioni del Consiglio della Scuola devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal DiSTeVA.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 8

Norma transitoria

In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.
